



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 5167/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Regolamento “albergo diffuso” in attuazione dell’articolo 8 bis della legge regionale
24 novembre 2001, n. 17 - Reg. Gen. n. 435**

Ad iniziativa della G. R. Vice Presidente Giuseppe De Mita

Depositato in data 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l’esame

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 56, comma 2, dello Statuto, la III Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall’assegnazione.

Napoli, **11 FEB. 2013**

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
792	21/12/2012	13	2	3

Oggetto:

Regolamento "albergo diffuso" in attuazione dell'art. 8 bis della L. R. n. 17 del 2001 - con allegati.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 183E4B9EAA61F0B61A6C5FE8F36F8077D7AF68FA

Allegato nr. 1 : FC1F910A2CE82B6BD467E735A7F6742730404F3B

Allegato nr. 2 : B51B2D9DF0A842FD8A936FCC553D27689C475FF8


Frontespizio Allegato : 905B16EFBF92E5C81F7DFE45B58B5464E0C1415F


Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0005167/A

Del: 07/02/2013 14.18.11

Da: CR A. SERASS





Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 21/12/2012

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Regolamento "albergo diffuso" in attuazione dell'art. 8 bis della L. R. n. 17 del 2001 - con allegati.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Gaetano	GIANCANE
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
6)	"	Severino	NAPPI
7)	"	Giovanni	ROMANO
8)	"	Ermanno	RUSSO
9)	"	Pasquale	SOMMESE
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA
11)	"	Guido	TROMBETTI
12)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0005167/A

Del: 07/02/2013 14.18.11

Da: CR A: SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. Che l'albergo diffuso rappresenta un modello di ospitalità originale e coerente con la valorizzazione e lo sviluppo turistico dei centri storici e dei borghi attraverso l'esperienza di un soggiorno autentico e rispettoso dell'ambiente e della cultura locali;
- b. Che la Campania presenta, all'interno dei propri territori, luoghi e comunità in grado di offrire soluzioni ricettive in linea con la proposta ospitale dell'albergo diffuso;
- c. Che con la L. R. n. 4 del 15 marzo 2011 art.1, comma 128 è stata introdotta tra le finalità della L. R. n. 17 del 2001 la disciplina della struttura ricettiva albergo diffuso;
- d. Che all'art. 8 bis della L. R. n.17 del 2001 è stata riportata la citata disciplina dell'albergo diffuso;

RILEVATO che la Giunta Regionale all'art.8 bis della L. R. n.17 del 2001 è chiamata altresì a stabilire le caratteristiche dei centri storici nei quali è consentita la realizzazione dell'albergo diffuso;

CONSIDERATO che è necessario dare piena attuazione alla disciplina dell'albergo diffuso con un regolamento che definisca i requisiti e le caratteristiche di questa tipologia ricettiva;

VISTI :

- L'art.1, comma 128 della Legge Regionale n.4 del 15 marzo 2011
- La Legge Regionale n. 17 del 24 novembre 2001;
- L'art. 56 dello Statuto della Regione Campania.

ACQUISITO Il parere dell'Ufficio legislativo del Presidente reso con nota protocollo n.14825 del 28.09.2012;


RITENUTO di dover approvare la proposta di regolamento dell'albergo diffuso, in uno con la relazione di accompagnamento, che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante;

La **GIUNTA**, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania, in uno con la relazione di accompagnamento, la proposta di regolamento dell'albergo diffuso che, allegate alla presente deliberazione, ne formano parte integrante;
2. di trasmettere ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania la presente deliberazione, quale proposta, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di propria competenza;
3. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Capo Dipartimento "Programmazione e Sviluppo Economico", all' A. G. C. 13 "Turismo e Beni Culturali", al Settore 02 "Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche" per quanto di propria competenza e al B.U.R.C. per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	792	del	21/12/2012	AREA 13 51	SETTORE 2	SERVIZIO 3
------------------	-----	-----	------------	------------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Regolamento "albergo diffuso" in attuazione dell'art. 8 bis della L. R. n. 17 del 2001 - con allegati.


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>VicePresidente De Mita Giuseppe</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Arch. Grassia Mario</i>		
IL COORDINATORE AREA / IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>D.ssa Pizzorno Ilva Dipartimento Programmazione e Sviluppo Economico -Dr.Ramazio</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	21/12/2012	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	29/01/2013

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2001.

Regolamento albergo diffuso

Art.1

(riferimento)

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ricettiva "albergo diffuso" di cui all'articolo 8 bis della legge regionale n.17 del 2001.

Art.2

(definizione)

1. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva a gestione unitaria, situata nei centri storici, caratterizzata dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni quali l'ufficio di ricevimento e gli altri servizi principali e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati.

Art.3

(localizzazione)

1. Il centro storico è la zona territoriale omogenea, zona A, identificata nel piano urbanistico comunale ai sensi del D.M. 1444/1968, articolo 2.

Art.4

(condizioni per la localizzazione)

1. L'albergo diffuso è localizzato nei centri storici che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) I centri storici sono abitati, vitali e vivibili con una popolazione residente di almeno dieci famiglie;
 - b) I centri storici ospitano attività commerciali o artigianali o enogastronomiche che concorrono ad animare e stimolare la vita e la produzione locali ovvero servizi pubblici o privati in grado di funzionare da polo di attrazione verso altre zone del comune;
 - c) I centri storici appartengono a comuni con una popolazione censita fino a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti se i centri storici hanno i caratteri identificativi di particolare pregio di cui al comma 1, art. 37 del Regolamento regionale 11 giugno 2003, s.n. "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2002 n.26", ovvero a fronte di un aumento degli arrivi turistici rilevabile dai dati degli Enti Provinciali per il Turismo (Ept) dell'ultimo triennio.

Art.5

(unità abitative)

1. Ai fini del presente regolamento le unità abitative sono costituite da camere e da alloggi:
 - a) le camere sono composte da uno o più locali e hanno un accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune. Le camere hanno arredi, attrezzature e servizi tra loro omogenei e presentano uno

stile riconoscibile, coerente con l'immagine architettonica del luogo e rispettoso della sua identità. Le camere hanno un locale bagno autonomo dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

- b) gli alloggi presentano le medesime caratteristiche delle camere di cui al precedente punto a) ma sono dotati di cucina autonoma o di posto cottura.
2. Gli alloggi non superano il 40 per cento dell'intera capacità ricettiva dell'albergo diffuso.
 3. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è pari ad almeno sette unità abitative di cui almeno cinque camere.
 4. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso sono poste in almeno due edifici autonomi ed indipendenti. E' ammessa la presenza nello stabile dell'ufficio di ricevimento di unità abitative.
 5. Le unità abitative distano non più di trecento metri in linea d'aria o quattrocento metri pedonali effettivi dallo stabile in cui è collocato l'ufficio di ricevimento.
 6. Le unità abitative ricadono per almeno il 70 per cento all'interno del perimetro del centro storico del comune in cui l'attività alberghiera è svolta. Le unità abitative possono essere collocate nella misura del 30 per cento al di fuori del predetto perimetro purché la distanza in linea d'aria tra l'accesso al piano stradale dell'immobile contenente le unità abitative e il perimetro del centro storico non sia superiore ai cinquanta metri e sia rispettata la distanza dal servizio di ricevimento e dagli altri servizi principali.

Art.6 (esercizio e gestione)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e s. m. e i.
2. La Segnalazione Certificata di inizio attività è presentata allo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune competente per territorio mediante modulistica predisposta di concerto con gli uffici turistici regionali.
3. Lo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) trasmette in via telematica all'Ente Provinciale per il turismo competente per territorio i dati finali della Segnalazione Certificata di inizio attività.
4. L'avvio e l'esercizio dell'attività restano soggette al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, culturali e paesaggistiche, nonché alle norme in materia di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. L'albergo diffuso è gestito in forma imprenditoriale e la sua gestione fa capo ad un unico soggetto giuridico.
6. Servizi diversi da quelli più strettamente alberghieri possono essere svolti da altri soggetti regolarmente abilitati in convenzione con il titolare dell'albergo a cui fa capo in ogni caso la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura.
7. La prima colazione viene fornita nei locali che ospitano i servizi principali dell'albergo diffuso.

8. Il pranzo e la cena agli alloggiati vengono preparati dalla struttura ospitante ovvero dati in convenzione ad esterni in possesso di regolare abilitazione. Le attività di ristorazione si svolgono all'interno di uno stesso stabile ricadente nel perimetro del centro storico.
9. I titolari di albergo diffuso che provvedano direttamente o indirettamente alla somministrazione di cibi e bevande adoperano, in misura non inferiore all' 80 per cento, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale e dello stile di vita della comunità ospitante.
10. Nell'albergo diffuso è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti tipici agroalimentari e artigianali di origine locale. La vendita è subordinata alla normativa vigente in materia.

Art.7
(apertura)

1. L'albergo diffuso ha un'apertura:
 - a) annuale se l'attività si svolge per almeno 9 mesi anche non consecutivi.
 - b) stagionale quando il periodo di attività è inferiore ai 9 mesi anche non consecutivi, con un minimo di 5 mesi.

Art.8
(comunicazioni)

1. I titolari di albergo diffuso sono tenuti oltre agli adempimenti in materia di pubblica sicurezza alla comunicazione dei prezzi al comune competente e alla loro pubblicità all'interno della struttura ricettiva.
2. I titolari provvedono altresì alla comunicazione agli Ept dei dati Istat relativi ai flussi turistici.

Art. 9
(classificazione)

1. L'attribuzione dei livelli di classificazione per l'albergo diffuso è effettuata dal comune competente per territorio sulla base delle disposizioni legislative in materia ai sensi della legge regionale n. 15 del 1984 e la sua validità viene meno solo in presenza di un provvedimento di declassamento o revisione da parte del comune di cui al successivo comma 5.
2. Per le nuove attività la classificazione viene auto dichiarata all'interno del procedimento di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
3. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione dell'autodichiarazione o della variazione di classificazione, procede alle verifiche accogliendole o respingendole per mancanza dei requisiti previsti.
4. Decorsi il termine di cui al precedente comma il silenzio del comune equivale al provvedimento di accoglimento.
5. Il comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, a verifiche e controlli e provvedere al declassamento ovvero all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

6. I dati aggiornati sulla classificazione degli alberghi diffusi sono inviati dai comuni agli Ept competenti per territorio.

Art.10
(qualità)

1. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva orizzontale e sostenibile che funge da attrattore per i centri storici dei comuni di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. La Giunta Regionale incentiva il conseguimento dell'eccellenza e della qualità certificata degli alberghi diffusi quali strumenti di valorizzazione della tradizione di ospitalità autentica.
3. La Giunta Regionale incentiva l'ubicazione degli alberghi diffusi nei "centri storici di particolare pregio" ai sensi del Regolamento regionale 11 giugno 2003, s.n. "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2002 n.26: "Norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1996 n.13".

Art. 11
(accessibilità)

1. I fabbricati che ospitano gli alberghi diffusi rispettano le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità al fine di garantire, in condizioni di sicurezza e autonomia, alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione degli spazi e delle attrezzature sia all'interno delle unità abitative che nelle zone di relazione.
2. Nei centri storici sono predisposti percorsi di accesso alla struttura alberghiera nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'osservanza di quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2 è discriminante ai fini dell'erogazione di finanziamenti, contributi e altre forme di benefici.

Art. 12
(vigilanza)

1. La funzione di vigilanza e di controllo, ferme le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e sanitaria, è esercitata dai Comuni ai sensi della legge regionale n. 15 del 1984.

Art.13
(requisiti minimi dimensionali)

1. Tenuto conto che l'albergo diffuso utilizza immobili non costruiti a fini alberghieri e punta alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente si elencano di seguito i requisiti minimi relativi alle dimensioni dei locali :

- a. La superficie delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata in mq 8 per le camere ad un letto e mq 14 per quelle a due letti.
- b. Per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq 6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
- c. Ai fini della valutazione della superficie, la frazione di superficie superiore a mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.
- d. I limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a mq 12 per le camere a due letti ed a mq 4 per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici.
- e. In deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita l'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni.
- f. L'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m 2,70 per le camere da letto ed i locali soggiorno, riducibile a m 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART.8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.17 DEL 2001

Regolamento albergo diffuso

Relazione di accompagnamento

L'albergo diffuso è una struttura ricettiva turistica originale la cui formula si è rivelata assai adatta per comuni e borghi che ospitano centri storici dotati di interesse culturale e di attrattività.

L'albergo diffuso, nasce per offrire un'esperienza di soggiorno all'interno di una piccola comunità, di un centro storico, a cui il turismo può fornire lo stimolo per la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi e la opportunità di crescita attraverso la valorizzazione dei prodotti e della cultura locali.

L'albergo diffuso è un albergo a tutti gli effetti ma ha la peculiarità di aderire al territorio in cui sorge ed è particolarmente rispettoso del contesto ambientale ed urbano preesistenti dal momento che non si basa sulla costruzione di nuovi immobili ma sull'utilizzazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

La Campania possiede tutti i requisiti per dare vita a questa originale tipologia di ricettività turistica diffusa, peraltro presente nella normativa di quasi tutte le Regioni italiane e, promuovere, anche per questa via, i beni naturalistici, ambientali e culturali dei centri storici e dei propri territori

La legge regionale n.4 del 15 marzo 2011 all'art.1, comma 128 ha disciplinato la struttura ricettiva denominata albergo diffuso riportando tale disciplina all'art.8 bis della legge regionale n.17 del 2001.

Il citato articolo affida altresì alla Giunta Regionale di stabilire le caratteristiche dei centri storici nei quali è consentita la realizzazione dell'albergo diffuso.

Il presente regolamento definisce tali caratteristiche e disciplina le modalità attuative di quanto disposto dall'art.8 della legge regionale n.17 del 2001.

Gli artt. 1 e 2 del Regolamento riportano la disciplina dell'albergo diffuso come declinata all'art. 8 della legge regionale n.17 del 2001

L'art.3 localizza il Centro storico al cui interno l'albergo diffuso può sorgere.

L'art.4 elenca le condizioni che i centri storici debbono rispettare per ospitare al proprio interno l'albergo diffuso :

- abitabilità, vitalità e vivibilità e una popolazione residente di almeno 10 famiglie;
- animazione della vita economica attraverso attività commerciali o artigianali o enogastronomiche ovvero servizi pubblici o privati capaci di attrazione;
- appartenenza a comuni fino a 5000 abitanti.

Il dimensionamento demografico dei comuni, nei cui centri storici l'albergo diffuso può sorgere, è un elemento non secondario nella corretta configurazione normativa di questa tipologia ricettiva.

Il prof. Giancarlo Dall'Ara, che per primo ha messo a punto il modello di ospitalità denominato albergo diffuso, ha riportato tra le ragioni per le quali le Regioni dovrebbero stabilire regole comuni per gli alberghi diffusi "l'incremento del turismo nelle zone interne" (G. Dall'Ara "Manuale dell'albergo diffuso" 2010 Franco Angeli editore).

In Campania i comuni inferiori ai 5000 abitanti sono 331 su 551 pari al 60,07% del totale. Nelle province interne di Avellino e Benevento l'incidenza percentuale raggiunge l'85,27% della totalità dei comuni.

Se si guarda poi alla distribuzione degli alberghi campani sul territorio essa risulta assai disomogenea: più dell'85% degli alberghi si distribuisce tra la provincia di Napoli (57,1%) e quella di Salerno (29,5%). Parimenti i posti letto delle due province citate rappresentano più dell'87% del totale regionale, con il 60,8% nella provincia di Napoli e il 26,2% in quella di Salerno.

Il tema di una offerta ricettiva sul territorio regionale più equilibrata ma anche innovativa e sostenibile è dunque quanto mai attuale per una nuova legislazione regionale in materia turistica.

Pertanto l'individuazione del dimensionamento demografico ottimale della comunità locale ospitante non risponde soltanto ad un fondamentale criterio di discrezionalità legislativa ma attiene direttamente alle caratteristiche fondanti di questa originale tipologia di ricettività che è l'Albergo diffuso. Il successo del modello albergo diffuso richiede, insieme ad altre condizioni qualitative, un numero di residenti coerente con la possibilità per gli ospiti di vivere un'esperienza autentica a diretto contatto con la cultura e lo stile di vita locali.

Da questo punto di vista fissare un requisito demografico riferito ai centri storici oppure ai comuni al cui interno essi sono ubicati non va inteso come un limite alla libertà dell'imprenditore ma come uno strumento di valorizzazione irrinunciabile perché costitutivo della specificità della struttura ricettiva denominata Albergo diffuso.

Del resto anche le leggi regionali di seconda generazione (Liguria, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna già da prima) riportano indicazioni dimensionali.

L'art. 5 definisce le unità abitative dell'albergo diffuso distinguendole in camere e alloggi, questi ultimi, dotati di cucina autonoma o di posto cottura, non superano il 40 per cento dell'intera capacità ricettiva. Il comma 4 pone le unità abitative in almeno due edifici autonomi e indipendenti. Il comma 5 stabilisce che la distanza tra le unità abitative non superi i trecento metri in linea d'aria o i quattrocento metri pedonali effettivi dallo stabile principale in cui è collocato l'ufficio di ricevimento dell'albergo. Il comma 6 fissa le percentuali che le unità abitative devono rispettare ricadendo all'interno del centro storico.

L'art. 6 disciplina l'esercizio e la gestione dell'albergo diffuso ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990 e s.m. e i. con l'applicazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) inoltrata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap). L'albergo diffuso è gestito in forma imprenditoriale e, all'interno della struttura, la somministrazione diretta o indiretta di cibi e bevande si avvale di prodotti tipici dell'enogastronomia della comunità ospitante o comunque regionali. E' altresì consentita l'esposizione e la vendita sia di prodotti tipici agroalimentari che artigianali di origine locale nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'art. 7 disciplina l'apertura annuale e stagionale dell'albergo diffuso

L'art.8 riporta gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza e di comunicazione di prezzi e dei flussi turistici a cui sono tenuti i titolari dell'albergo diffuso.

L'art.9 definisce la classificazione dell'albergo diffuso effettuata dai comuni e auto dichiarata, per le nuove attività, con la Scia.

L'art.10 ai commi 2 e 3 incentiva il conseguimento dell'eccellenza e della qualità certificata degli alberghi diffusi e la loro ubicazione nei "centri storici di particolare pregio".

L'art. 11 riporta le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità che gli alberghi diffusi devono rispettare .

L'art. 12 affida ai comuni la vigilanza e il controllo sugli alberghi diffusi ai sensi della legge regionale n.15 del 1984.

L'art. 13 elenca i requisiti minimi dimensionali a cui l'albergo diffuso, che non utilizza edifici costruiti a fini alberghieri, deve attenersi.